



Spett.li Clienti

**Oggetto: DL 115/2022 DEROGA REGIME FISCALE FRINGE BENEFITS PER L'ANNO 2022**

**Limitatamente al periodo d'imposta 2022**, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR, **non concorrono a formare il reddito SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI** il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale **entro il limite complessivo di euro 600,00**.

È quanto previsto dalla Legge n. 142 del 21 settembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti Bis) che ha previsto, in deroga alla previsione ordinaria pari a 258,23 €, l'incremento per il solo anno 2022 fino a 600,00 € della quota esente dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. benefits) che non concorre alla formazione del reddito.

La Legge 142 ha inoltre ampliato il ventaglio di servizi cd. "esenti" da imposizione fiscale, prevedendo la possibilità di ricomprendere, entro il nuovo limite di 600,00 €, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

A differenza della normativa ordinaria, secondo cui il valore del fringe benefit superiore al limite di euro 258,23, concorre interamente a formare il reddito imponibile, ***limitatamente al periodo di imposta 2022, in caso di corresponsione di fringe benefits per un valore superiore ad euro 600,00, va assoggettata esclusivamente l'eccedenza rispetto al limite di esenzione e non l'intero valore.***

Da ultimo, preme ricordare che alla nuova previsione si affianca quanto già contemplato dal Decreto Ucraina il quale prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l'anno 2022, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina esenti da imposizione fiscale fino a euro 200 per lavoratore, ottenendo complessivamente un totale di somme/servizi esentasse pari ad 800,00 €.

Si rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti evidenziando che a tutt'oggi **non vi sono indicazioni precise delle modalità giustificative delle spese per energia.**

Studio Dott. Carelli Giampietro